

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Modifica del 24 ottobre 2011

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002, del 24 agosto 2004, del 18 agosto 2005, del 20 febbraio 2009, del 10 marzo 2009 e del 14 gennaio 2011<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

## Accordo aggiuntivo 2011 al Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

*Art. 17, cpv. 1 e 14*                      Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali)

<sup>1</sup> Salari base: Per le classi salariali elencate qui di seguito valgono i seguenti salari base cui il lavoratore ha diritto come salario minimo. Restano riservati casi particolari ai sensi dell'articolo 17 capoverso 8 del presente contratto. In tutta la Svizzera i salari base per ogni classe salariale, espressi in franchi svizzeri, ammontano al mese a:

---

Classe salariale				
Q	A	B 1	B 2	C
mese	mese	mese	mese	mese
5188.–	4979.–	4667.–	4311.–	4103.–

---

Il salario orario viene calcolato come segue: salario mensile diviso per 182,5 = salario orario.

<sup>14</sup> Adeguamenti salariali

1. I salari effettivamente versati in tutte le classi salariali verranno aumentati, a livello generale, per 50 franchi svizzeri al mese.

<sup>1</sup> FF 1999 8667, 2002 437 5360, 2004 4287, 2005 4641, 2009 793 1365, 2011 797

*Art. 19, cpv. 2*

<sup>2</sup> Indennità per il vitto: Quale indennità per il vitto (in applicazione degli articoli 327a e 327b CO), a tutti gli addetti alla posa di ponteggi viene corrisposto un supplemento di 16 franchi al giorno e pro pasto.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2011, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17, cpv. 14, del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2011 e ha effetto sino al 31 marzo 2012.

24 ottobre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova